

## DISEGNO DI LEGGE

d'iniziativa dei senatori FORTE, FABBRI, MARNIGA, CUTRERA,  
SCEVAROLLI e NATALI

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 28 LUGLIO 1988

Provvedimenti per la ricostruzione e lo sviluppo della Valtellina e delle adiacenti aree site nelle province di Como, Bergamo e Brescia colpite dalle avversità atmosferiche dei mesi di luglio ed agosto 1987

ONOREVOLI SENATORI. - La ricostruzione e il rilancio della Valtellina e delle altre aree colpite da calamità naturali alluvionali nell'estate 1987 comportano una legge organica, volta a individuare gli obiettivi, gli strumenti e i mezzi finanziari al fine di realizzare una adeguata difesa e sistemazione idrogeologica, miglioramenti sostanziali delle vie di comunicazione, un impulso alle attività produttive, dall'agricoltura all'industria, all'artigianato, al settore terziario, con particolare riguardo al turismo e alle attrezzature sportive e termali e ai beni culturali e ambientali, che costituiscono, nelle aree considerate, patrimoni e risorse particolarmente importanti.

La ricostruzione deve essere insieme prevenzione, in termini di difesa e sistemazione

idrogeologica, coordinamento fra l'uso elettrico e gli altri usi delle risorse idriche e l'obiettivo della sicurezza, rinascita economica, tutela ecologica e paesistica in rapporto all'agricoltura di montagna e al patrimonio forestale e ambientale, di cui essa costituisce l'indispensabile baluardo umano, miglioramento delle comunicazioni sia per il ripristino in modo sicuro di quanto distrutto, facendo tesoro della esperienza, sia per un collegamento plurimo con le altre aree italiane e internazionali.

L'articolazione di questo disegno di legge non può non fondarsi su uno strumento di piano, di carattere territoriale, idrogeologico e socio-economico. La esigenza di un unico soggetto che coordini e promuova i vari

interventi porta a individuare nella Regione l'ente cui spetta fare e attuare tale piano e svolgere le attività propulsive e di controllo a ciò connesse.

A tale fine, si è fatto riferimento anche ad alcune procedure, già impiegate nella legislazione italiana, in relazione alle finalità di ricostruzione in rapporto a calamità naturali e di promozione dello sviluppo, in aree meno favorite, come gli accordi di programma, che consentono la partecipazione in posizione primaria e coordinata delle autonomie locali.

Gli incentivi fiscali e finanziari non possono non essere visti e dimensionati in rapporto alle politiche consentite dalla CEE e alle suddette esperienze, evitando per altro di configurare un parallelismo pieno con la legislazione meridionalistica, che deve rimanere quella più incentivante, in relazione alla importanza degli squilibri in gioco.

Fra gli strumenti di incentivazione, l'opzione fondamentale consiste nel favorire fiscalmente il reinvestimento degli utili, misura che consente di premiare le aziende sane che hanno capacità e obiettivi di crescita.

Le procedure di piano sono costruite ponendo dei termini, al fine di evitare lungaggini,

nonchè eccessive burocratizzazioni. Esse si articolano in due distinti documenti: il piano di sviluppo economico-territoriale e i piani di bacino idrogeologico-ambientali, al fine di considerare i due aspetti fondamentali dell'intervento, con quella distinzione di strumenti e di articolazioni che si collega alla diversità degli obiettivi e dei quadri istituzionali e con quella organicità interna che appare necessaria, in relazione alla frammentazione delle scelte del passato e ai connessi problemi cui si vuole porre rimedio.

Ai fini di conciliare l'esigenza di programmazione organica e quella di azione tempestiva, in relazione a determinati problemi, particolarmente urgenti, si è voluto individuare la possibilità di azioni stralcio, per scopi determinati, caratterizzati da esigenze di azione immediata.

Questo disegno di legge mira a costituire una proposta suscettibile di coordinamento con altre di iniziativa parlamentare ed anche a sollecitare il Governo a una più celere iniziativa di produzione legislativa in questo ambito, secondo gli impegni, solennemente presi, dai massimi organi dello Stato, nei giorni della grande emozione succeduta alla alluvione e alle grandi frane della scorsa estate.

**DISEGNO DI LEGGE**

## TITOLO I

## INTERVENTI E MISURE FINANZIARIE

## Art. 1.

1. Allo scopo di provvedere al completamento delle opere di ricostruzione e allo sviluppo economico della Valtellina e delle altre aree site nelle province di Como, Bergamo e Brescia, colpite dalle avversità naturali dei mesi di luglio e agosto 1987 e individuate ai sensi dell'articolo 1 del decreto-legge 19 settembre 1987, n. 384, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 novembre 1987, n. 470, è stanziato, nello stato di previsione del Ministero dell'ambiente, un finanziamento di lire 500 miliardi per l'anno 1988, 800 miliardi per l'anno 1989, 800 miliardi per l'anno 1990 e 900 miliardi per l'anno 1991, di cui il 70 per cento è riservato agli interventi da effettuarsi nella Valtellina.

2. I fondi di cui al comma 1 sono assegnati alla regione Lombardia, con decreto del Ministro dell'ambiente, a seguito dell'approvazione del piano e del programma di ricostruzione e di sviluppo predisposti dalla regione Lombardia o di stralci operativi di essi, approvati dalla regione medesima al fine di assicurare il sollecito avvio degli interventi di ricostruzione e messa in sicurezza delle aree colpite.

## Art. 2.

1. Gli interventi previsti dal piano di ricostruzione e di sviluppo devono avere la duplice finalità di ricostruzione e messa in sicurezza delle aree colpite, di cui al comma 1 dell'articolo 1, nonché di riconversione e di sviluppo delle medesime.

2. In particolare, detti interventi devono essere volti ad assicurare:

a) la salvaguardia e la stabilità del territorio mediante le necessarie opere idrauliche, di riassetto idrogeologico e di difesa del suolo;

b) la ricostruzione degli insediamenti abitativi, produttivi e di servizio nonché di ogni altra infrastruttura primaria e secondaria;

c) il ripristino, l'ammodernamento e l'estensione dei sistemi di accesso, viabilità e trasporto delle aree predette con priorità per gli interventi diretti al ripristino di normali condizioni di accesso ai comuni dell'Alta Valtellina;

d) la riattivazione, il sostegno e lo sviluppo anche mediante opportune forme di riconversione delle attività produttive.

#### Art. 3.

1. Per la redazione del piano e del programma, in conformità a quanto previsto dall'articolo 1, comma 7, del decreto-legge 19 settembre 1987, n. 384, così come modificato dalla legge di conversione 19 novembre 1987, n. 470, è assegnato alla regione Lombardia un fondo di lire 20 miliardi da imputarsi allo stanziamento previsto nel comma 1 dell'articolo 1 per l'anno 1988.

#### Art. 4.

1. Il piano ed il programma devono essere articolati in fasi pluriennali; per l'attuazione è delegato alla regione Lombardia l'esercizio delle funzioni necessarie spettanti ordinariamente ad organi centrali e periferici dello Stato, ivi comprese le amministrazioni autonome e gli enti pubblici dipendenti dallo Stato.

#### Art. 5.

1. Per gli interventi che richiedono, per la completa attuazione, l'iniziativa integrata e coordinata con gli enti locali ed altri soggetti pubblici ed amministrazioni statali, anche ad ordinamento autonomo, la regione promuove la conclusione fra di essi di un accordo di programma che attui il coordinamento degli interventi di rispettiva competenza e ne deter-

mini, fra l'altro, i tempi, le modalità e le eventuali quote di finanziamento rispettive stabilendo, altresì, i destinatari della gestione, che può essere affidata a consorzi a tal fine costituiti.

2. All'accordo di programma si applicano le disposizioni contenute nei commi 2 e 3 dell'articolo 7 della legge 1° marzo 1986, n. 64, sostituendo al Ministro per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno il Ministro dell'ambiente.

#### Art. 6.

1. I contributi e gli incentivi relativi ad ampliamenti o a nuovi investimenti, da effettuarsi in conformità alle previsioni del piano e del programma, dovranno essere contenuti nei limiti indicati dalla presente legge.

#### Art. 7.

1. L'entità dei contributi in conto capitale, nonchè i tempi della corresponsione, se non previsti *una tantum*, dovranno essere definiti per aree di intervento omogenee.

2. I contributi, comunque, non potranno essere di durata superiore al decennio, dovranno essere graduati per scaglioni progressivi e non oltrepassare la soglia massima del 70 per cento del costo dell'investimento, comprensivo dei beni immateriali.

3. I contributi afferenti le imprese ed enti esercenti attività culturali, sportive, sanitarie, del tempo libero, di sostegno al turismo ed impianti di risalita sono determinati nella misura fissa del 70 per cento dell'investimento complessivo.

#### Art. 8.

1. I contributi in conto interessi, da assoggettarsi alla disciplina prevista dall'articolo 7 per i contributi in conto capitale non potranno essere assoggettati ad un tasso superiore al 40 per cento del tasso di riferimento.

## Art. 9.

1. Ai fini della assegnazione dei contributi sopra indicati, la regione dovrà individuare in via generale, nonchè accertare la sussistenza in concreto delle relative condizioni di ammissibilità.

2. La funzione di accertamento potrà essere effettuata anche mediante il conferimento di delega ad enti e soggetti provvisti di sicura e specifica esperienza in materia, secondo modalità che prevedano, a favore della regione, l'esercizio delle funzioni di vigilanza sulla unitarietà dei criteri operativi adottati.

## Art. 10.

1. Alle imprese, anche operanti in associazione o nella forma consortile, che effettuino investimenti in beni materiali e immateriali nelle aree indicate nell'articolo 1 della presente legge, sono concessi, per un quinquennio, i seguenti benefici fiscali:

a) sospensione della tassazione ai fini dell'imposta sul reddito dell'80 per cento degli utili lordi qualora accantonati in apposito fondo di bilancio;

b) sottrazione definitiva all'imposizione, nella misura degli investimenti netti effettuati nel quinquennio successivo.

## Art. 11.

1. I contributi e gli sgravi fiscali previsti dagli articoli 7, 8 e 10 della presente legge si applicano anche alle imprese di servizi.

2. Alle piccole e medie imprese industriali, commerciali, turistiche e di servizi ed alle imprese agricole ed artigiane, anche in forma associata, localizzate nelle aree di cui all'articolo 1, che acquisiscano servizi sulla base delle tipologie e secondo le modalità fissate con decreto regionale, è riconosciuto un contributo nella misura del 50 per cento delle spese documentate entro il limite massimo di lire 250 milioni annui.

3. Il predetto decreto dovrà essere emanato entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge e contenere altresì l'indi-

cazione della previsione globale di spesa che, su base annua e per un triennio, non potrà essere comunque superiore a lire 40 miliardi.

4. Alla relativa assegnazione a favore della regione provvederà il Ministero dell'ambiente ai sensi dell'articolo 1 della presente legge, a seguito dell'emanazione del decreto regionale.

#### Art. 12.

1. Il recupero delle somme dovute per tributi e contributi di previdenza, assistenza e assicurazioni sociali, non versate nè riscosse in dipendenza delle sospensioni dei termini disposte dal Ministro per il coordinamento della protezione civile, ferme restando le altre disposizioni delle ordinanze del Ministro per il coordinamento della protezione civile n. 1316/FPL e n. 1317/FPM, rispettivamente del 28 e 30 dicembre 1987, avverrà, nei confronti dei soggetti previsti dalle medesime ordinanze, in ventiquattro rate bimestrali.

2. Le somme di cui al comma 1, in quanto temporaneamente trattenute dai contribuenti, non costituiscono reddito imponibile.

3. Le imprese artigiane ed industriali, nonché quelle esercenti attività turistica anche mediante locazione totale o parziale di unità abitative, che siano state gravemente danneggiate ed abbiano provveduto alla riparazione o ricostruzione degli impianti sono considerate nuove imprese ai sensi dell'articolo 8 della legge 22 luglio 1966, n. 614, e, ai fini dell'esenzione decennale dall'Ilor, ai sensi dell'articolo 30 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 601. Il riconoscimento dell'esenzione compete a seguito di richiesta fatta dagli imprenditori interessati contestualmente alla presentazione della correlativa dichiarazione dei redditi corredata dalla attestazione del sindaco, provvista del parere di conformità espresso dal competente ufficio del genio civile, relativa al danno e alla sua gravità.

#### Art. 13.

1. I benefici previsti dagli articoli 23 e 26 della legge 14 maggio 1981, n. 219, come

richiamati dall'articolo 5, comma 4, del decreto-legge 19 settembre 1987, n. 384, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 novembre 1987, n. 470, si applicano anche alle imprese esercenti attività turistiche e di gestione di impianti sportivi indipendentemente dal fatto che abbiano subito danni materiali alle strutture.

#### Art. 14.

1. In deroga alle disposizioni di cui alla legge 7 agosto 1982, n. 529, alla scadenza delle concessioni di grande derivazione relative ad impianti siti nel territorio contemplato dalla presente legge, l'Enel rinuncerà ad avvalersi della facoltà prevista dall'articolo 1 della stessa legge.

#### Art. 15.

1. Per far fronte ai maggiori oneri derivanti agli enti locali, il fondo ordinario per la finanza locale di cui all'articolo 3, comma 1, lettera *a*), del decreto-legge 31 agosto 1987, n. 359, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 ottobre 1987, n. 440, è incrementato per l'anno 1988 del complessivo importo di lire 20 miliardi da ripartirsi fra gli enti locali in ragione di lire 1 miliardo a favore della provincia di Sondrio e lire 4 miliardi e lire 15 miliardi rispettivamente in favore delle comunità montane e dei comuni appartenenti ai territori di cui all'articolo 1.

2. Le somme spettanti alle comunità montane e ai comuni sono ripartite per il 40 per cento in proporzione alla superficie territoriale e per il 60 per cento in proporzione alla popolazione residente alla data del 31 dicembre 1986, come risultante dalle statistiche Istat.

3. Ai comuni non si applicano le disposizioni di cui agli articoli 16 e 19 del decreto-legge 31 agosto 1987, n. 359, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 ottobre 1987, n. 440.



## Art. 16.

1. I mutui contratti dagli enti locali negli anni 1987 e precedenti sono assunti a carico del bilancio dello Stato. Nei confronti degli stessi enti i limiti di cui all'articolo 3, comma 1, lettere b) e c), del decreto-legge 31 agosto 1987, n. 359, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 ottobre 1987, n. 440, sono fissati, per l'anno 1988, in misura pari all'intera rata di ammortamento.

2. Il limite di cui all'articolo 10, comma 2, dello stesso decreto-legge è elevato a lire 300 milioni ed è esteso anche a favore dei comuni con più di 5.000 abitanti.

## Art. 17.

1. Per la sistemazione delle strade statali ricadenti nel territorio contemplato dalla presente legge è stanziata la somma complessiva per il quinquennio 1989-1993 di lire 600 miliardi da iscrivere nello stato di previsione del Ministero dei lavori pubblici per essere trasferita all'Azienda nazionale autonoma delle strade (ANAS) in ragione di lire 100 miliardi per l'anno 1989 e di lire 125 miliardi per ciascun anno successivo.

## Art. 18.

1. Alla regione Lombardia è assegnata la somma di lire 10 miliardi per l'anno 1988 e lire 10 miliardi per l'anno 1989 da imputarsi allo stanziamento di cui all'articolo 1 della presente legge a titolo di contributo per la spesa relativa agli indennizzi da corrispondere in dipendenza dei danni subiti dai proprietari di immobili adibiti ad uso agricolo, industriale, commerciale ed abitativo, ove non compresi nelle vigenti disposizioni.

2. La regione stabilirà in sede di piano e di programma le misure degli indennizzi e le modalità della loro corresponsione.

## Art. 19.

1. È assegnata alla regione Lombardia la somma di lire 50 miliardi per la realizzazione

delle opere necessarie ad eliminare il pericolo derivante dalla frana incombente sull'alveo del torrente Tartano.

2. Ove la regione Lombardia non abbia provveduto, entro quattro mesi dall'entrata in vigore della presente legge, all'aggiudicazione dei lavori, provvederà mediante pubblica gara il comune di Talamona. In tal caso, ad aggiudicazione intervenuta, la regione Lombardia porrà a disposizione del comune il personale occorrente per la gestione del rapporto di appalto.

## TITOLO II

### SOGGETTI E PROCEDURE DI PIANO

#### Art. 20.

1. I soggetti attuatori del piano, sulla base delle competenze in esso individuate, sono la regione, le province, i comuni, i consorzi di comuni, le comunità montane, le amministrazioni, gli enti e le aziende dello Stato, secondo le loro ordinarie attribuzioni.

2. Il piano specifica gli interventi che si intendono realizzare per i singoli settori e aree, ripartendo i finanziamenti fra gli interventi stessi.

3. Il piano si articola in:

a) piano-programma di sviluppo economico-territoriale, che determina i criteri di organizzazione degli insediamenti urbanistici, delle reti di comunicazione, dell'ambiente e delle sue risorse, e assegna i finanziamenti in rapporto agli investimenti in opere ed infrastrutture da realizzare e agli incentivi allo sviluppo previsti;

b) piani di bacino settoriali, che individuano vincoli, opere ed interventi di carattere idrogeologico ed ambientale e producono gli stessi effetti del piano territoriale.

4. Il piano di ricostruzione è finanziato con i fondi di cui all'articolo 1, con i fondi della regione e degli altri enti interessati.

5. La regione adegua la propria legislazione di spesa al piano di ricostruzione e di sviluppo.

## Art. 21.

1. La regione, d'intesa con le amministrazioni provinciali competenti per territorio, approva entro un anno i piani di sistemazione idraulica e idrogeologica dei bacini dell'Adda, del Brembo e dell'Oglio fino alla sezione di sbocco in pianura.

2. Tali piani sono finalizzati ad eliminare progressivamente i fenomeni di frane; alluvioni, valanghe, scoscendimenti.

3. I piani indicano, in relazione alla necessità di dare maggiore elasticità al sistema idraulico della Valtellina, della Val Brembana e della Val Camonica, le aree golenali ed i bacini di compensazione necessari.

4. I piani hanno la stessa efficacia del piano territoriale regionale o dei suoi aggiornamenti.

5. Dalla data di pubblicazione della delibera regionale di adozione dei piani si applicano su tutto il territorio interessato le misure di salvaguardia, secondo la normativa per i piani regolatori comunali.

6. La regione, entro trenta giorni dall'approvazione dei piani, trasmette agli enti suddetti gli elaborati del piano interessanti il loro territorio.

7. I comuni e le comunità montane adottano entro un anno dalla trasmissione di cui al comma 6 le varianti necessarie per uniformare i rispettivi strumenti urbanistici alle indicazioni e prescrizioni dei piani.

8. La regione può predisporre e autorizzare prima dell'approvazione dei piani di bacino gli interventi soltanto in caso di riconosciuta urgenza.

## Art. 22.

1. Il piano di sviluppo economico-territoriale comprende il programma di sviluppo delle attività produttive e il programma degli investimenti pubblici. Esso ha natura di piano globale, individua i principali vincoli al riassetto e allo sviluppo economico e territoriale dell'area predetta e definisce gli obiettivi, le conseguenti tipologie di intervento, i relativi

costi e la ripartizione dei fondi straordinari ordinari già stanziati o dei quali sia previsto lo stanziamento.

#### Art. 23.

1. Il programma delle attività produttive individua il quadro interpretativo delle situazioni socio-economiche e territoriali dell'area, la struttura gerarchizzata degli obiettivi, le azioni da adottare e le tipologie di intervento da realizzare per il conseguimento del modello di crescita dell'area.

2. In particolare il programma individua:

- a) interventi per il sostegno dell'agricoltura montana;
- b) interventi di gestione del patrimonio boschivo e a carattere idraulico-forestale;
- c) interventi per la riqualificazione delle attività turistiche con l'obiettivo di promuovere la diffusione delle stesse sul territorio;
- d) interventi per lo sviluppo dell'industria e dell'artigianato;
- e) interventi per la valorizzazione e tutela dei parchi regionali e del Parco nazionale dello Stelvio;
- f) i costi relativi alla gestione o manutenzione delle strutture e degli impianti realizzati nell'ambito del piano di ricostruzione sulla quota parte degli stessi che fa carico al bilancio regionale.

3. Gli interventi di cui al presente articolo si integrano con quelli previsti dalla vigente legislazione statale e regionale nonché con quelli disposti in attuazione della normativa comunitaria.

#### Art. 24.

1. Fatte salve le priorità concernenti le opere funzionali alla tutela di carattere ambientale e idrogeologico, il programma degli investimenti pubblici prevede il finanziamento, per il ripristino funzionale e la realizzazione di nuove opere, delle seguenti infrastrutture:

- a) sistemi di comunicazione viaria, ferroviaria, funiviaria ed aeroportuale;

b) opere di urbanizzazione primaria e secondaria;

c) di servizio.

2. Il piano può prevedere che quote di finanziamento siano poste a carico degli enti competenti alla realizzazione delle opere.

3. Il programma degli investimenti pubblici si attua anche mediante accordi di programma di cui all'articolo 5.

4. In relazione alla complessità ed estensione degli interventi e al fine di garantire la necessaria integrazione e completezza delle opere realizzate nel programma degli investimenti, di norma, si possono altresì prevedere accorpamenti di interventi per l'affidamento unitario degli stessi al fine di una realizzazione organica ed integrata delle opere.

#### Art. 25.

1. La programmazione regionale attuativa della presente legge è strettamente coordinata agli obiettivi, ai criteri ed ai programmi di intervento previsti dal piano territoriale paesistico della regione.

2. La verifica della coerenza con il piano paesistico di ogni intervento previsto dalla presente legge è attuata al momento stesso dell'adozione da parte della regione di ogni piano o programma di intervento nonchè, ove necessario, attraverso la valutazione di impatto ambientale dei singoli interventi previsti.

#### Art. 26.

1. Il Ministro dell'ambiente ha funzione di promozione e di verifica in ordine all'attuazione della presente legge e garantisce il raccordo tra azione della regione e azione del Governo.

2. Il Ministro dell'ambiente può formulare entro trenta giorni dal ricevimento le proprie osservazioni sugli atti programmatori formulati dalla regione con eventuale invito a riesame su punti determinati.

3. La regione, prese in esame le suddette osservazioni, decide in via definitiva, entro trenta giorni.

## Art. 27.

1. La regione approva il piano secondo le procedure previste della vigente legislazione regionale, sentiti gli enti locali interessati.

## Art. 28.

1. Per la predisposizione del piano di ricostruzione e di sviluppo e degli accordi di programma e per gli adempimenti conseguenti, la regione costituisce un apposito ufficio di piano.

2. L'ufficio predetto è composto:

a) dal presidente e dal vice presidente della giunta regionale;

b) dagli assessori designati dalla giunta regionale in base alle rispettive competenze;

c) da altri soggetti, anche estranei all'amministrazione regionale ed atti a garantire alta competenza professionale nei settori considerati.

3. L'ufficio di piano è presieduto dal presidente della giunta o dal vice presidente della medesima, se delegato.

4. L'ufficio di piano cura la predisposizione dei piani, gli studi, gli atti preparatori e gli atti necessari per la sua verifica, con particolare riferimento agli accordi di programma.

## Art. 29.

1. Alla copertura degli oneri previsti dalla presente legge e quantificabili in lire 3.000 miliardi per il periodo 1988-1991 si provvede, quanto a lire 295 miliardi per il 1988, lire 550 miliardi per il 1989, lire 550 miliardi per il 1990 e lire 550 miliardi per il 1991, mediante l'utilizzazione dell'apposito accantonamento previsto nella tabella C allegata alla legge 11 marzo 1988, n. 67, (legge finanziaria 1988) sotto la voce «Interventi organici per la ricostruzione e la rinascita della Valtellina e delle altre zone dell'Italia settentrionale colpite dalle eccezionali avversità atmosferiche dei mesi di luglio e agosto 1987»; quanto a lire 205 miliardi per il 1988, lire 250 miliardi per il

1989, lire 250 miliardi per il 1990 e lire 350 miliardi per il 1991, mediante riduzione dell'accantonamento previsto nella tabella C predetta sotto la voce «Difesa del suolo ivi comprese le opere necessarie alla sistemazione idrogeologica del fiume Arno».

2. Il Ministro del tesoro è autorizzato a provvedere, con propri decreti, alle occorrenti variazioni di bilancio.